

DALL'EUROPA

Avvocato - Libera circolazione di persone

La decisione

Avvocato - Abogado - Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Accesso alla professione di avvocato - Abuso del diritto - Diritto di stabilimento (art. 3, Direttiva 98/5/CE Parlamento europeo e Consiglio del 16 febbraio 1998).

L'art. 3 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, deve essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, GRANDE SEZIONE, 17 luglio 2014 (ud. 11 febbraio 2014) - SKOURIS, *Presidente* - LARSEN, *Relatore* - Torresi c. Italia.

Osservazioni a prima lettura

1. Il 17 luglio u.s. la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza in commento, ha escluso la sussistenza di una condotta abusiva in quella di un cittadino che consegua la qualifica professionale di avvocato in altro Stato membro e successivamente faccia ritorno nello Stato membro di origine per esercitare la professione. In sostanza ha legittimato una deplorevole prassi diffusa in Italia di eludere l'esame di abilitazione attraverso il conseguimento del titolo professionale in altri Stati membri (Spagna o Romania). Ottenuto il titolo di *abogado* o simile in altro Stato membro, il laureato italiano eserciterà in Italia con le stesse facoltà e diritti degli altri avvocati. Inizialmente in Italia sarà iscritto all'albo degli avvocati "stabiliti" e dopo tre anni nell'albo ordinario dell'Ordine forense. Unica differenza, non da poco, è che non avrà sostenuto né la pratica forense e neppure l'esame di abilitazione.

Il contesto normativo nel quale si inserisce il dilagante fenomeno del "turismo forense" ruota intorno alla Direttiva 98/5/CE, nota come "libertà di stabilimento"¹, che consente l'esercizio della professione nello Stato membro ospi-

¹ Sulla libertà di stabilimento degli avvocati si veda: ALPA, *L'avvocato*, Bologna, 2011, 43 e ss.; DANOVI,

tante con la propria qualifica professionale di origine a condizione di registrarsi presso l'autorità locale competente. Unico requisito richiesto è il certificato d'iscrizione dell'avvocato presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine, che consente l'iscrizione in un apposito albo degli "avvocati stabiliti". L'iscrizione nell'albo ordinario è consentita agli avvocati stabiliti a condizione che abbiano esercitato per almeno tre anni un'attività effettiva e regolare. Il Consiglio Nazionale Forense, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, ha sollevato una questione pregiudiziale prospettando dubbi interpretativi della direttiva sul diritto di stabilimento rispetto al principio generale di divieto di abuso del diritto e di rispetto delle identità nazionali ai sensi dell'art. 4, § 2, TUE².

Il caso riguarda due cittadini italiani che dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza in Italia, hanno ottenuto una laurea in giurisprudenza in Spagna e in data 1 dicembre 2011 sono stati iscritti come avvocati nell'albo dell'Illustre *Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife* (Spagna). Il successivo 17 marzo 2012 i medesimi cittadini hanno chiesto al Consiglio dell'Ordine di Macerata, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo riservata agli avvocati «che hanno ottenuto la qualifica in uno Stato membro diverso dall'Italia e sono stabiliti in Italia (così detto degli "avvocati stabiliti")». Contro la mancata decisione dell'Ordine, è stato proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense per ottenere una decisione in merito alla domanda d'iscrizione dei due. Con l'atto di impugnazione i ricorrenti hanno evidenziato che l'unica condizione necessaria per la loro iscrizione all'albo degli avvocati "stabiliti" di Macerata era la «presentazione del certificato di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, nel caso di specie il Regno di Spagna», documento che sarebbe stato tempestivamente e ritualmente depositato. Il Consiglio Nazionale Forense ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea due questioni pregiudiziali. Ha, infatti, ritenuto che nel caso di un soggetto che una volta ottenuta una laurea in giurisprudenza in uno Stato membro, si rechi in un altro Stato membro allo scopo di acquisire il titolo di avvocato, per poi fare immediato ritorno nel primo Stato membro al fine di svolgere un'attività professionale, sia estranea agli obiettivi della direttiva 98/5 sulla libertà di stabilimento e soprattutto costituisca un

BASTIANON, COLAVITTI, *La libertà di stabilimento e le società tra avvocati*, Milanofiori Assago, 2001, 25 e ss.

² Consiglio Nazionale Forense, Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea del 30 gennaio 2013 (udienza del 29 settembre 2012), n. 2, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, Padova, 2013, 1047, con nota di COLAVITTI, *Accesso alla professione forense e libertà di concorrenza: gli abogados italiani tra abuso del diritto europeo e libertà di stabilimento*.

abuso del diritto. La questione pregiudiziale sollevata dal CNF si articola in due quesiti. Con il primo viene richiesto alla Corte se l'art. 3, della direttiva 98/5, «alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto e dell'art. 4, par. 2, Trattato UE in tema di rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell'elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell'Unione, ed osti alla prassi nazionale che consenta agli Ordini forensi di respingere le domande qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell'abuso del diritto dell'Unione». Il secondo quesito è un corollario del primo e intende richiedere alla Corte se l'art. 3 della direttiva su indicata sia invalido in ragione del principio dell'identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, come contenuto nell'art. 4, § 2, del Trattato UE.

2. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nello sviluppo motivazionale della decisione affronta e risolve positivamente in via preliminare la questione sulla natura di giudice speciale del Consiglio Nazionale Forense, confermando la natura giurisdizionale dell'organo. Nel § 30 della decisione la Corte rileva che «esercitando il controllo ai sensi dell'art. 6, § 8, d.lgs. n. 96 del 2001, il CNF costituisce una giurisdizione ai sensi dell'art. 267 TFUE, in quanto soddisfa i requisiti di indipendenza e imparzialità connotati alla natura di giurisdizione». Inoltre, al fine di sgombrare ogni astratta riserva, nel par. 22 la Corte ribadisce che il CNF è soggetto alle garanzie previste dalla Costituzione italiana in materia di indipendenza e di imparzialità dei giudici esercitando le proprie funzioni in piena autonomia, «senza vincoli di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte (...) oltre alla circostanza che l'organo non è parte nel procedimento avviato dinanzi alla Corte Suprema di cassazione avverso la decisione dal medesimo emessa». Ciò attribuisce al CNF «la posizione di terzietà rispetto all'autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso»³.

Nel merito la Corte di Lussemburgo risolve le questioni sollevate ritenendo legittima e non abusiva la prassi, oggi sempre più frequente in Italia, del laureato in giurisprudenza che si rechi in un altro Stato membro per acquisire il titolo di avvocato e faccia ritorno in Italia per esercitare la professione elu-

³ Corte Giustizia UE, Grande Camera 19 giugno 2006, Wilson, punto 49, in www.curia.europa.eu; Id., Quarta Sezione 22 dicembre 2010, Koller, in www.curia.europa.eu. In dottrina si veda: PERFETTI, *Ordinamento e deontologica forense*, Padova, 2011, 48 e ss.; COLAVITTI, *Rappresentanza e interessi organizzati*, Milano, 2005, 239 e ss.; AZZARITI, *Giurisdizione e politica nella giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. dir. cost.*, 1997, 93 e ss..

dendo l'applicazione del diritto interno. Secondo i giudici, infatti, lo scopo della direttiva 98/5 sul diritto di stabilimento è quello di istituire un meccanismo di generale mutuo riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati migranti che desiderano esercitare con il titolo conseguito nello Stato membro di origine⁴. In tale prospettiva il legislatore europeo ha inteso eliminare «le disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d'iscrizione presso le autorità competenti, da cui derivano ineguaglianze ed ostacoli alla libera circolazione»⁵. L'art. 3 della su indicata direttiva al fine di attuare la richiamata armonizzazione, ha previsto che l'avvocato possa esercitare la professione in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la qualifica professionale. Si deve iscrivere presso l'autorità competente dello Stato scelto, la quale è tenuta «a procedere a tale iscrizione su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine»⁶. Ogni cittadino di uno Stato membro, secondo la Corte, ha il diritto di scegliere sia lo Stato membro nel quale acquisire il titolo professionale, sia lo Stato nel quale esercitare la professione: è lo spirito del mercato unico europeo nel quale si esercitano le libertà fondamentali garantite dai Trattati⁷. Di conseguenza uno dei possibili casi di attuazione naturale della direttiva 98/5 è proprio quello del cittadino che acquisisce il titolo professionale in uno Stato membro diverso da quello di origine «allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole» senza che ciò rappresenti un caso di abuso del diritto europeo, come invece denunciato dal Consiglio Nazionale Forense. I cittadini singoli non possono, tra l'altro, avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme UE, come statuito da costante giuri-

⁴ Corte Giustizia UE, Grande Sezione, 7 novembre 2000, Granducato di Lussemburgo c. Parlamento europeo e Consiglio UE, in www.curia.europa.eu.

⁵ Corte Giustizia UE, Grande Sezione, 19 settembre 2006, Commissione delle Comunità europee c. Granducato di Lussemburgo, in www.curia.europa.eu.

⁶ Sul punto si veda la sentenza *Wilson* della Corte di giustizia già citata in nota 3. L'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati stabiliti, costituisce un atto vincolato subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti nella direttiva europea e dalla normativa italiana ed individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell'iscrizione all'organizzazione professionale nello Stato d'origine. Cass. Civ., Sez. un., 22 dicembre 2011, M.T., in *Guida al Diritto*, 2012, www.diritto24.ilsole24ore.com; Con provvedimento del 23 aprile 2013 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Velletri, Civitavecchia, Latina e Tivoli che avevano previsto, come condizioni per l'iscrizione degli avvocati stabiliti il superamento di una prova "attitudinale" sul diritto italiano e di un colloquio nella lingua del paese comunitario di provenienza. I richiedenti l'iscrizione dovevano dimostrare l'esercizio effettivo della professione nello Stato di provenienza per almeno un anno. Il COA di Tempio Pausania, aveva previsto per l'iscrizione il pagamento di una tassa di 1.500 euro e un colloquio nella lingua dello Stato di provenienza, in www.diritto24.ilsole24ore.com.

⁷ Corte Giustizia UE, Seconda Sezione, 23 ottobre 2008, Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna, punto 72, in www.curia.europa.eu.

sprudenza comunitaria⁸. E in ogni caso, in relazione alla lotta contro gli abusi della direttiva 98/5, «uno Stato membro ha il diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato FUE, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi abusivamente alle norme delle loro leggi nazionali»⁹.

Inoltre mancano, secondo la Corte, sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo richiesti per l'accertamento di una pratica abusiva del diritto di stabilimento. Quello oggettivo deve, infatti, consistere in un insieme di circostanze che rendono irraggiungibile l'obiettivo perseguito dalla direttiva, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione. L'accertamento dell'elemento soggettivo richiede, invece, la prova della volontà del soggetto di ottenere un vantaggio indebito mediante «la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento»¹⁰. La Corte ritiene inoltre che nel caso concreto non vi sia neppure la violazione dell'art. 4, § 2, TUE che sancisce il rispetto delle identità nazionali degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale. La prospettiva di censura sollevata in via pregiudiziale dal Consiglio Nazionale Forense riguarda il rapporto tra art. 3 della direttiva di stabilimento e gli effetti elusivi rispetto all'art. 33, co. 5, Cost., che subordina l'accesso alla professione al superamento di un esame di stato. Il giudice europeo nel rigettare tale prospettazione focalizza l'attenzione sulla differenza tra «stabilirsi in uno Stato membro per esercitare la professione» e «accesso alla professione di avvocato o esercizio di tale professione con il titolo professionale rilasciato nello Stato membro ospitante», che vengono ritenute situazioni giuridiche profondamente diverse.

3. Si tratta di una sentenza annunciata già dalle conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Nils Wahl, depositate il 10 aprile scorso, ma che ad una prima lettura solleva forti perplessità. Il fenomeno migratorio dei laureati italiani verso Stati membri per conseguire il titolo di avvocato è in forte aumen-

⁸ Corte Giustizia UE, Grande Sezione, 21 febbraio 2006, Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd e County Wide Property Investments Ltd contro Commissioners of Customs & Excise. Domanda di pronuncia pregiudiziale: VAT and Duties Tribunal, London - Regno Unito, punto 68, in www.curia.europa.eu.

⁹ Corte Giustizia UE, Grande Camera, 30 settembre 2003, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam contro Inspire Art Ltd, Domanda di pronuncia pregiudiziale: Kantongerecht te Amsterdam - Paesi Bassi, punto 136, in www.curia.europa.eu e in *ALAGNA, Mercato globale e diritto dell'impresa*, Padova, 2009, pag. 64.

¹⁰ Corte Giustizia UE, Grande Sezione, 13 marzo 2014, Sices e a. contro Agenzia delle Dogane di Venezia, rinvio pregiudiziale da parte della Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre, punto 32, in www.curia.europa.eu.

to. Dopo la migrazione verso la Spagna, oggi si è aperta la via della Romania e oggi in Italia il numero degli avvocati stabiliti è assestato a circa 3900 di cui 3600 circa sono di nazionalità italiana. Numerosi praticanti che non superano l'esame di abilitazione in Italia espatriano solo per il tempo strettamente necessario a conseguire il titolo di *abogado* o altro titolo a cui non corrisponde né una formazione specifica, né un esame e sovente il candidato neppure conosce la lingua dello Stato. In Spagna, ad esempio, gli *abogados* conseguivano fino al 31 ottobre 2011¹¹ il titolo senza alcun esame (unico atto formale un giuramento di fedeltà alla Costituzione spagnola e alle altre leggi che regolano la professione); in Romania in base alla legge professionale attualmente vigente, attraverso un questionario di sessanta domande a risposta multipla in lingua rumena (su quattro materie: diritto civile, diritto penale, procedura civile e penale).

In Italia invece è previsto un articolato tirocinio della durata di diciotto mesi, al cui completamento il praticante potrà sostenere l'esame di abilitazione¹².

Siamo di fronte a percorsi formativi per l'accesso profondamente differenti. Come emerso nella Conferenza europea del 2009 sul tema della formazione dell'avvocato in Europa, organizzata a Roma dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, lo sviluppo dei processi di integrazione europea e la libera circolazione dei professionisti deve produrre uno sforzo di tutti gli Stati verso una omologazione dei percorsi di accesso che assicuri uno *standard* minimo comune. La formazione per l'ammissione alla professione forense, come espresso nella dichiarazione conclusiva sottoscritta da tutti gli Stati partecipanti «risponde non solo alla necessità di promuovere lo sviluppo della professione di avvocato in Europa e tutelare il prestigio intellettuale e morale, ma

¹¹ Modifica legislativa introdotta in Spagna con la Ley n. 34 del 2006; per una norma transitoria possono continuare a beneficiare dell'iscrizione all'albo senza sostenere l'esame di abilitazione e la pratica anche i laureati fino alla data del 31 ottobre 2011 a condizione che abbiano fatto richiesta di iscrizione fino al 31 ottobre 2013. Si veda COLAVITTI, *Accesso alla professione forense e libertà di concorrenza: gli abogados italiani tra abuso del diritto europeo e libertà di stabilimento*, cit., 1057. MARIANI MARINI, *Conoscere per deliberare. Sull'accesso dei giovani alla professione*, in *Cultura e Diritti. Per una formazione giuridica*, Pisa, 2013, n. 4, 9 e ss.

¹² L'accesso alla professione in Italia è subordinato al superamento di un esame di Stato, al quale può accedere il laureato in giurisprudenza dopo lo svolgimento di un periodo di tirocinio professionale della durata di diciotto mesi. Tale disciplina è stata introdotta già nel 1933 (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), successivamente confermata dal contenuto dell'art. 33, co. 4, Cost. L'iscrizione all'albo forense è pertanto subordinata al superamento dell'esame di abilitazione. Il procedimento per l'accesso alla professione di avvocato secondo le prescrizioni introdotte con l. 31 dicembre 2012, n. 247 si è rafforzato dal punto di vista della severità e del sistema di selezione, considerato anche la previsione di un obbligo per il praticante di frequentare nel corso dei diciotto mesi di tirocinio anche una scuola forense. La nuova legge professionale conferma la previsione di un esame di abilitazione all'esito della pratica forense. Sul tema si legga: MARIANI MARINI, *Professione e valori. La nuova legge professionale e un futuro da costruire*, in www.scuolasuperioreavvocatura.it.

rappresenta anche l'adempimento di un dovere professionale nei confronti della società»¹³. La decisione della Corte di Giustizia UE inverte la rotta rispetto a un precedente arresto che aveva fissato il confine tra corretto esercizio della libertà di stabilimento ed abuso del diritto stesso. Nella sentenza Cavallera, infatti, la Corte aveva focalizzato l'attenzione sui percorsi formativi differenti dei singoli Stati, escludendo un generalizzato riconoscimento dei titoli e dei diplomi d'istruzione¹⁴. Nella sentenza in commento è stata esclusa, invece, la sussistenza di una ipotesi di abuso del diritto comunitario, principio considerato tra quelli generali dell'Unione. La nozione di abuso del diritto ha origine nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e consiste nel categorico divieto di strumentalizzare a proprio vantaggio le norme UE mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per la realizzazione dell'obiettivo illecito. Da ciò deriva il diritto di ogni Stato membro di adottare tutti gli strumenti necessari per evitare che i cittadini «tentino di sottrarsi all'impero delle leggi nazionali, e che gli interessati non possano avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario»¹⁵. Sorge spontanea la domanda se non sia un comportamento abusivo quello di un laureato in giurisprudenza che eluda le disposizioni di una normativa nazionale per ottenere l'iscrizione all'albo degli avvocati senza possedere i necessari requisiti. Invero la direttiva sulla libertà di stabilimento contiene nel preambolo un chiaro riferimento al trasferimento dell'avvocato in uno Stato membro diverso da quello di origine per esercitare la professione, estraneo alla sua formazione iniziale, ciò per agevolare il flusso crescente delle attività commerciali all'interno dello spazio UE, che richiedono consulenze in occasione di operazioni transfrontaliere. Inoltre è ben specificato che gli avvocati stabiliti devono esercitare nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine, onde garantire la corretta informazione ai consumatori e distinguerli dagli avvocati iscritti all'albo ordinario. Nel preambolo si richiama anche l'obiettivo di facilitare

¹³ SHRIPLIN, *Sintesi del gruppo di lavoro sull'analisi dei sistemi di formazione dell'avvocato in Europa*, in *La formazione dell'avvocato in Europa*, a cura di Alpa, Mariani, Marini, Pisa, 2009, 143 e ss. Si veda la tabella allegata al testo che illustra il procedimento di accesso alla professione in tutti gli Stati europei.

¹⁴ Corte Giustizia UE, Seconda Sezione, 29 gennaio 2009, Cavallera, in www.curia.europa.eu. Si legge in motivazione: «Le disposizioni della Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non possono essere invocate al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro».

¹⁵ Corte Giustizia UE, Grande Camera, 31 marzo 1993, Kraus, punto 34, in www.curia.europa.eu, e in DRAGONETTI, PIACENTINI E SFONDRINI, *Manuale di fiscalità internazionale*, Padona, 2008, pag. 224; Id., Grande Sezione, 9 marzo 1999, Centros, punto 24, in www.curia.europa.eu.

un'integrazione dell'avvocato stabilito nello Stato membro ospitante al fine poi di ottenere il titolo in tale Stato membro dopo tre anni di attività effettiva, previa verifica sulla competenza professionale acquisita. È chiaro che la direttiva sulla libertà di stabilimento non abbia come obiettivo quello di consentire ai cittadini di scegliere lo Stato membro nel quale acquisire il titolo professionale diverso da quello in cui si risiede allo scopo di eludere i percorsi formativi interni. D'altra parte la decisione della Corte di Giustizia evidenzia il diritto dello Stato membro di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato UE, alcuni cittadini «tentino di sottrarsi abusivamente alle norme delle loro leggi nazionali». Da questo passaggio motivazionale sarà opportuno partire per una soluzione al fenomeno patologico oggi sempre più in aumento. Anche perché diventa difficile giustificare la macroscopica disparità di trattamento tra il laureato che rimanga in Italia e svolga il percorso formativo interno e l'esame di abilitazione rispetto al "furbetto" che, senza neppure conoscere la lingua rumena o spagnola, acquista lo stesso titolo professionale¹⁶. Così come è difficile, vista la normativa italiana e la situazione concreta oggi esistente, condividere la distinzione che fa la Corte di Giustizia tra il comportamento dell'avvocato che si stabilisca in uno Stato membro per esercitare la professione rispetto all'esercizio di tale professione con il titolo professionale rilasciato nello Stato membro ospitante. In realtà l'avvocato stabilito, dopo il passaggio all'albo ordinario trascorsi i primi tre anni, avrà gli stessi diritti e le stesse facoltà di quello che ha seguito il percorso fisiologico interno. È arduo immaginare la costruzione di un modello sociale europeo condiviso se la normativa sovranazionale diventa lo strumento per creare disuguaglianze¹⁷. Senza considerare che, secondo la nuova legge forense del 2012, la professione deve essere esercitata, tra l'altro, con dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza e che l'ordinamento forense tutela l'affidamento della collettività e della clientela. Ma questa è un'altra storia perché presuppone un avvocato competente, consapevole della responsabilità della difesa e del proprio ruolo sociale, difficilmente compatibile con astute scorciatoie¹⁸.

VINCENZO COMI

¹⁶ MARIANI MARINI, *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, Pisa, 2012, 88 e ss.

¹⁷ ALLEGRI, BRONZINI, *Sogno europeo o incubo?*, Roma, 2014, 45 e ss.

¹⁸ MONACO, *I rapporti con il cliente*, in *Procedura Penale*, a cura di Gaito, Milano, 2013, 1622 e ss.; RANDAZZO, *Deontologia e tecnica del penalista*, Milano, 2000, 19 e ss.; MARIANI MARINI, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, Napoli, 2009, 65 e ss.

